



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**22/2013**

**FEBBRAIO/8/2013 (\*)**

*14 Febbraio 2013*

**LA FAMIGLIA E' IL BENE PIU' PREZIOSO!!!  
IL FONDO PATRIMONIALE RAPPRESENTA  
UNO SCUDO AVVERSO IL PRESSING DI  
EQUITALIA ANCHE SE IL CREDITO  
TRIBUTARIO E' PRECEDENTE ALLA  
COSTITUZIONE DELLO STESSO.  
CONFERMATA ANCHE DAL TRIBUNALE DI  
FERRARA LA INATTACCABILITA' DEGLI  
IMMOBILI E DEI BENI MOBILI REGISTRATI  
SE FACENTI PARTE DI UN PECULIUM  
DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DEI  
BISOGNI DELLA FAMIGLIA.**

Come noto, l'art. 167 c.c. consente a **"ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, di costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia"**.

**La creazione di detto "fondo patrimoniale"** consente di mettere al riparo i beni che ne costituiscono la consistenza dagli attacchi di soggetti terzi che, **per cause non ascrivibili ai bisogni familiari**, siano creditori nei confronti dei costituenti (*cf.* artt. 169 e 170 c.c.).

Tale orientamento nomofilattico (*cf.* sentenze n.ri 15862/2009 e 12998/2006) è stato recentemente avallato dal Tribunale di Ferrara con la sentenza del 10 gennaio 2013.

Con tale pronuncia, infatti, è stato statuito che **Equitalia non può procedere ad iscrivere ipoteca su un immobile conferito in un fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 del C.C. per l'esistenza di debiti tributari.**

Il caso esaminato dal Tribunale emiliano ha riguardato un contribuente che, relativamente all'anno 1996, aveva presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il proprio coniuge.

Il mancato pagamento delle imposte, scaturenti dalla predetta dichiarazione, aveva generato la emissione di una cartella di pagamento.

Tale atto, non pagato, aveva indotto Equitalia ad iscrivere ipoteca su un bene immobile che, nelle more, era stato destinato a "fondo patrimoniale".

Il Giudice ferrarese, aderendo all'orientamento della Suprema Corte ed al combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c., **ha ritenuto che i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte estranee alle esigenze della famiglia.**

Nel caso esaminato, infatti, i debiti fiscali è risultato non avere alcuna inerenza, immediata e diretta, con i bisogni della famiglia e, conseguentemente, l'iscrizione di ipoteca su beni facenti parte del fondo patrimoniale è stata dichiarata illegittima.

La statuizione in esame è *altres'* meritevole di attenzione atteso che in essa è stata affermata la irrilevanza del momento genetico del credito tributario (*id:* antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale).

Infatti, in tale caso sarebbe stata necessaria, ricorrendone i presupposti (*id:* intento fraudolento), l'esperimento di una preventiva azione revocatoria.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**